

**GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE E  
PRODOTTI PER L’IGIENE, CONFORMI AI CAM, AD UNICO OPERATORE  
ECONOMICO PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE**

**CIG 757944972D**

## **CAPITOLATO TECNICO**

---

**TecnoServiceCamere S.C.p.A.**



C.F. / P. IVA 04786421000 - REA CCIAA RM 803107 - REG. IMPRESE RM 04786421000 - Cap. Soc. 1.318941,00 € i.v.  
Sede Legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Sedi: Via Perugia, 62 - 10152 Torino - Tel. 011.2441811 - Fax. 011.850061;  
Via E. Oldofredi, 23 - 20124 Milano - Tel. 02.60780856 - Fax. 02.60780857 - info@tecnoservicecamere.it - www.tecnoservicecamere.it

## 1. NORME GENERALI

- Tutti gli elementi indicati nelle schede tecniche sono vincolanti per l'esecuzione dell'appalto.
- Ove la documentazione di gara menzioni un marchio, un brevetto, una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende sempre sottintesa la dicitura "o equivalente".
- Alcuni prodotti, elencati nel computo estimativo, non trovano corrispondenza in una specifica scheda tecnica; si tratta di articoli di uso comune che non necessitano di ulteriore descrizione oltre a quanto riportato nel *computo estimativo*.

## 2. RICHIAMI NORMATIVI

Si richiamano le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti oggetto dell'appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- o Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- o Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- o Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- o Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31

marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.

- o Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004 x D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti pubblici, art.286
- o D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- o D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

### 3. SPECIFICHE TECNICHE

#### 3.1 PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I prodotti oggetti dell'appalto dovranno avere caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in ambito nazionale e comunitario e dovranno corrispondere ai prodotti dichiarati in sede di offerta.

I materiali e i prodotti, in particolare i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari dovranno essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" dell'allegato al D.M. 24/05/2012 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "D.M.")

In riferimento ai prodotti, presenti in appalto, che prevedono il possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo, l'offerente dovrà garantire la fornitura di analoghi ed equivalenti prodotti con le medesime caratteristiche fornendo la relativa certificazione.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del succitato Decreto, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel il concorrente primo classificato, potenziale aggiudicatario, prima dell'aggiudicazione definitiva è tenuto a presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che

garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

### 3.2 PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti presenti in appalto dovranno essere autorizzati dal Ministero della salute:

- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso dovranno riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ....”,
- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”.

I prodotti disinfettanti dovranno essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 del citato D.M: “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””.

Prima dell’aggiudicazione definitiva il legale rappresentante dell’impresa offerente è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna a fornire riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, dovrà attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del D.M.

L’aggiudicatario potenziale inoltre, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 del D.M., dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza di ciascun prodotto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concorrente primo classificato, potenziale aggiudicatario, prima dell’aggiudicazione definitiva, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D.M.

### 3.3 ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, ovvero quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati dovranno avere opportuni sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti dovranno essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 del D.M. "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" ".

Prima dell'aggiudicazione definitiva il legale rappresentante dell'impresa offerente è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una lista completa dei prodotti succitati che si impegna a fornire riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza, dovrà attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M..

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, sarà richiesta anche la documentazione relativa ai sistemi di dosaggio e diluizione da adottarsi per un corretto utilizzo conforme alla vigente normativa.

Il concorrente potenziale aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M., dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza di ciascun prodotto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concorrente primo classificato, prima dell'aggiudicazione definitiva, anche la presentazione di un rapporto di prova da

parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D.M.

### **3.4 PRODOTTI IN CARTA**

I prodotti di carta tessuto previsti in appalto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) dovranno rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

Prima dell'aggiudicazione definitiva il concorrente dovrà consegnare, su richiesta della stazione appaltante, una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto.

Per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, l'aggiudicatario è tenuto inoltre a fornire alla stazione appaltante le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

### **3.5 IMBALLAGGI**

Gli imballaggi dei prodotti marchiati Ecolabel (o conformi secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti) dovranno essere contrassegnati con chiare istruzioni di dosaggio del prodotto fornito.

#### **3.5.1 Plastica ed etichettatura della plastica**

Per tutti i detergenti multiuso i materiali plastici che verranno utilizzati per il contenitore principale dovranno essere marcati conformemente alla direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o DIN 6120 parte 1 e 2 in relazione alla norma DIN 7728 parte 1. Se l'imballaggio primario è composto di materiale riciclato, qualunque dicitura apposta sulla confezione dovrà essere conforme alla norma ISO 14021 etichette e dichiarazioni ambientali— autodichiarazione (etichettatura ambientale del tipo II)'. Per tutti i detergenti multiuso l'imballaggio di plastica dovrà essere privo di ftalati o comunque conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **3.5.2 Peso degli imballaggi – criterio Ecolabel**

Il rapporto peso/utilità (WUR) dell'imballaggio primario non dovrà superare il g 1,20 per litro

di soluzione (acqua di lavaggio) per i prodotti concentrati che sono diluiti nell'acqua prima dell'uso o in 150 g per litro di soluzione.

Il WUR è calcolato tenendo conto del peso dell'imballaggio primario, il peso del materiale (Vergine) non riciclato nell'imballaggio primario, il numero delle dosi funzionali contenute nell'imballaggio primario ed il numero di volte che l'imballaggio primario è usato per lo stesso scopo attraverso un ritorno o un sistema della ricarica.

### **3.5.3 Ulteriori indicazioni sugli imballi**

Non saranno accettati detergenti multiuso spray contenenti gas propellenti.

I prodotti eventualmente confezionati in trigger spray dovranno essere forniti con un sistema di ricarica (contenitore riutilizzabile).

## **3.6 SCHEDE TECNICHE**

Le schede tecniche delle forniture contengono le specifiche e le caratteristiche richieste, con riferimento alle norme in materia di sicurezza, antfortunistica, e criteri minimi ambientali di cui al D.M.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime riportate nelle schede tecniche delle forniture e nel presente capitolato tecnico.

Non saranno accettati materiali con caratteristiche tecniche difformi a quelle indicate per i prodotti presenti nella documentazione di gara.

Potranno essere ammessi prodotti alternativi, purché equivalenti.

Tutti i prodotti elencati al computo estimativo sono vincolanti per l'esecuzione dell'appalto, anche qualora non sia presente la scheda tecnica corrispondente.